



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 102 DEL 31.07.2013

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

**Oggetto: Affidamento diretto servizio di "Gestione economica del personale"
– Ditta TINN s.r.l.**

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta

unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

Visto il provvedimento del Sindaco di L'Aquila, protocollo 76842 del 13 dicembre 2012, con il quale, a seguito della designazione da parte del Ministro delegato per la coesione territoriale, d'intesa con il Sindaco di L'Aquila, il dottor Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, è stato nominato Titolare dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila per il periodo di tre anni, a decorrere dal 25 ottobre 2012, data della sua designazione ai sensi dell'articolo 5 dell'Intesa del 7 agosto 2012;

Vista la Determinazione n. 6 del 18 marzo 2013 con la quale sono stati nominati 4 consulenti, di cui 1 esperto in materia giuridica, 2 esperti in materia finanziaria e di contabilità pubblica, 1 esperto in materia di progettazione e sviluppo di impresa, ed è stata disposta la stipula di altrettanti contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un anno con decorrenza dal 25 marzo 2013;

Vista la Determinazione n. 8 del 9 aprile 2013 con la quale sono stati nominati i 7 vincitori della selezione indetta con Determinazione n. 4 del 12 marzo 2013 per il Profilo Coordinatori, ed è stata disposta la stipula di altrettanti contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un anno con decorrenza dal 23 aprile 2013;

Vista la Determinazione n. 26 del 6 maggio 2013 con la quale è stato conferito un incarico per il coordinamento dell'Ufficio Centralizzato Espropri, ed è stata disposta la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con decorrenza dall'8 maggio 2013 per la durata di sei mesi;

Vista la Determinazione n. 43 del 3 giugno 2013 con la quale sono stati nominati i 16 vincitori delle selezioni indette con Determinazione n. 4 del 12 marzo 2013 per il Profilo Tecnico A, B e C, ed è stata disposta la stipula di altrettanti contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un anno con decorrenza dal 1 luglio 2013;

Vista la Determinazione n. 59 del 18 giugno 2013 con la quale è stato conferito un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività strumentali al funzionamento dell'Ufficio Centralizzato Espropri ed è stata disposta la stipula del relativo con decorrenza dal 18 giugno 2013 per la durata di un anno;

Vista la Determinazione n. 90 del 16 luglio 2013 con la quale si è proceduto allo scorrimento della graduatoria per il Profilo Tecnico C ed individuati, nell'ambito dei candidati risultati idonei, i due sostituti, con i quali sono stati stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un anno con decorrenza dal 1 agosto 2013;

Vista la Determinazione n. 94 del 24 luglio 2013 con cui si è proceduto allo scorrimento della graduatoria per il Profilo Tecnico A ed individuati, nell'ambito dei candidati risultati idonei, i quattro sostituti, ed è stata disposta la stipula dei relativi contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un anno con decorrenza dal 1 agosto 2013;

Considerato che sono stati complessivamente stipulati 33 contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che pertanto risulta necessario procedere all'elaborazione degli stipendi e ai conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili;

Considerato che il servizio di gestione economica del personale richiede specifiche ed approfondite conoscenze e competenze in materia di trattamento fiscale, previdenziale ed assistenziale con necessità di un costante e puntuale aggiornamento a fronte di una normativa in continua evoluzione;

Preso atto che nell'ambito dell'organizzazione dell'USRA non è possibile individuare, in relazione ai carichi di lavoro, personale in possesso della necessaria professionalità ed esperienza per cui il ricorso ad un incarico professionale esterno, da conferire a soggetto estraneo all'organico e dotato di idonea professionalità, costituisce la misura più efficace per fronteggiare le suddette esigenze operative;

Ritenuto opportuno individuare un soggetto cui affidare la gestione in outsourcing del servizio di elaborazione degli stipendi e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, valutando le migliori condizioni offerte dal mercato;

Visto l'art. 11 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è l'esternalizzazione della gestione economica del personale;
- l'oggetto del contratto consiste nel complesso delle attività relative alla gestione in outsourcing del servizio di elaborazione stipendi e dei servizi connessi;
- il servizio avrà durata di un anno decorrente dalla formalizzazione dell'affidamento;
- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila si riserva la facoltà di prorogare i servizi in oggetto, previa adozione di apposito atto determinativo, alle medesime condizioni economiche e modalità di espletamento del servizio;
- l'Ente si riserva, altresì, la possibilità di affidare all'impresa, qualora se ne ravvisi la necessità, nuovi servizi complementari a quelli oggetto dell'affidamento;
- la modalità di scelta del soggetto cui affidare il servizio in oggetto è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006;

Considerato che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a modifica di quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche, ha reso obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al cosiddetto sistema della Consip S.p.A. in quanto stazione appaltante per gli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per

conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Dato atto che non è attiva alcuna Convenzione Consip per il servizio di cui trattasi;

Considerato che ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, *“per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”*;

Considerato che l'art. 125, comma 12, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che *“l'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente”*;

Considerato che ai sensi dell'art. 327, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, *“gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice”*;

Visto l'art. 9 del vigente Regolamento degli acquisti in economia che consente *“per le acquisizioni di forniture e servizi in economia di importo inferiore al limite di € 40.000,00 per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si procede, di norma, mediante affidamento diretto previa informale verifica delle condizioni di mercato e della congruità dei prezzi secondo modalità comunque documentabili”*;

Considerato che il sopracitato Regolamento degli acquisti in economia individua alla lettera p) dell'Allegato, quale tipologia di servizio da affidare in economia, i *“Servizi connessi al reclutamento, alla gestione e alla cessazione del personale”*;

Considerato quanto risultante dalla verifica delle condizioni di mercato al fine di pervenire ad un confronto tra costi e servizi di alcune società operanti nel settore;

Dato atto che sono stati contattati i seguenti operatori:

- Studio Iannarelli – L'Aquila;
- Studio Tania Bonomo – L'Aquila;
- Studio Stefano Marchetti – L'Aquila;
- Studio Colangeli – L'Aquila;
- Tinn s.r.l. – Teramo;

Vista la proposta pervenuta da Studio Iannarelli in data 9 luglio 2013, acquisita al protocollo USRA/599 del 11 luglio 2013;

Vista la proposta pervenuta da Studio Tania Bonomo in data 9 luglio 2013, acquisita al protocollo USRA/600 del 11 luglio 2013;

Vista la proposta pervenuta da Studio Stefano Marchetti in data 16 luglio 2013, acquisita al protocollo USRA/701 del 16 luglio 2013;

Vista la proposta pervenuta dalla Tinn s.r.l. in data 17 luglio 2013, acquisita al protocollo USRA/806 del 17 luglio 2013;

Considerato che lo Studio Colangeli non ha inviato alcuna proposta;

Verificato che a seguito dell'indagine effettuata sui prezzi di mercato il servizio complessivo di elaborazione degli stipendi, pratiche previdenziali e adempimenti

fiscali proposto dalla ditta Tinn s.r.l. – Via G. De Vincentiis snc, Teramo – risulta conveniente e congruo sia dal punto di vista economico che qualitativo;

Ritenuto che nel caso di specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni, data la specificità e la particolarità della prestazione richiesta, per procedere ad un affidamento diretto, anche tenendo conto dell'importo dello stesso, che risulta essere inferiore alla somma di € 40.000,00, individuato dall'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 quale limite entro cui è possibile procedere ad affidamento diretto;

Ritenuto pertanto procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 9 del Regolamento citato e dell'art. 125 comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di affidare alla società Tinn s.r.l. – Via G. De Vincentiis snc, Teramo – , il servizio di elaborazione stipendi e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, per una spesa pari ad € 4.600,00 oltre IVA;

Dato atto che l'affidamento del servizio verrà formalizzato con successiva lettera di commessa previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione acquisirà il codice identificativo gara (CIG) che comunicherà alla Ditta individuata ai fini dei prescritti adempimenti;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Responsabile Unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente determina;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse di cui alla Delibera Cipe 135/2012, art. 1, punto 1.6, finalizzate all'assistenza tecnica e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento degli acquisti in economia e dell'art. 125 comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, alla società Tinn s.r.l. – Via G. De Vincentiis snc, Teramo – del servizio di elaborazione stipendi e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, sulla base della proposta formulata dalla stessa;
2. di formalizzare l'affidamento del servizio con successiva lettera di commessa previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di impegnare per il servizio affidato la somma di € 4.600,00, oltre IVA al 21% (€

